

COMUNE DI ROMA

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI
PRESENTATE AVVERSO IL P.P.
ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 70 / 08-05-96

MUNICIPIO
XVIII

ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE
ZONE "O" - RECUPERO URBANISTICO

P.P. n.
13/"O"

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE
DEL NUCLEO N. 13 "MONTESPACCATO"

DIPARTIMENTO VI U.O. 5

ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI
APPROVAZIONE

Elaborazione controdeduzioni:

IL DIRETTORE


Ing. Giancarlo Matta

Ing. Giancarlo Matta - Ing. Tonino Egiddi - (coordinatore del gruppo)
Arch. Benedetto Dato - Arch. Iolanda Fiori

Geom. M. Bufalini - Geom. M. Ciotti - Arch. R. Ferlito - Geom. M. Fattori
Geom. M. Pizzuti - Dis. Graf. B. De Lorenzo - A. A. Medaglia

Elaborazione Catastali

Geom. S. Pizzella - Geom. S. Zullino - Geom. P. Ferrante



PROGETTISTI:

Arch. A. Albano
Arch. B. Di Vinadio
Arch. C. D'Amato Guerrieri
Arch. A. Paris
Arch. S. Petruccioli
Arch. V. Sica

COLLABORATORI:

Arch. A. Di Cerbo Arch. D. M. Tchou
Arch. R. Heydrian Arch. D. Alciati
Arch. F. Merletti Arch. F. Berardi
Arch. L. Ricci
Arch. M. L. Salvatori
Arch. C. Sebastiani

L'INGEGNERE

Tonino Egiddi

ELAB.

10

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data:

aggiornamenti:

TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 Validità delle norme

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del P.P. delle zone "O", nucleo n. 13 Montespaccato, in esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P.R. il 16 dicembre 1965 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla variante urbanistica approvata con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 4777/83.

Art. 2 Applicazione della legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni

Per volumetria preesistente, di cui agli articoli delle presenti Norme Tecniche, va considerata quella legittimamente realizzata ovvero legittimata e/o legittimabile ai sensi di legge.

Art. 3 Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le N.T.A. del P.R.G. approvate con deliberazione della G.R.L. n. 689 del 6 marzo 1979 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme di legge e regolamenti vigenti.

CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO

Art. 4 Aree fondiarie

Le aree fondiarie interne al presente P.P., ancorché classificate come "*conservazione, completamento e nuova edificazione*", sono da considerare "zone di conservazione" quelle in cui il volume esistente è pari o superiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,80 mc/mq.; sono invece da considerare "zone di completamento" e di "nuova edificazione" rispettivamente le aree in cui il volume esistente è inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,80 mc/mq, e quelle non ancora edificate.

Art. 5 Zone residenziali e non residenziali.

Il presente piano particolareggiato prevede le seguenti zone edificate o edificabili:

- a) Zone di *conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale e mista.*
Tali zone sono indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con linee continue verticali ad interspazio mm. 2.
- b) Zone di *conservazione, completamento, e nuova edificazione dei volumi e delle superfici lorde non residenziali.*
Tali zone sono indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con linee continue verticali alternate con linee tratto - punto verticali ad interspazio di mm. 1.
- c) Zone di *nuova edificazione residenziale, non residenziale, mista da convenzionare.*
Tali zone sono indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con linee continue verticali ad interspazi alternati di mm. 1.

Art. 6 Aree stradali private

Tali aree stradali risultano indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con le stesse linee previste per le aree fondiarie circostanti e contribuiscono a definire la volumetria edificabile in sede di rilascio della concessione edilizia

Le strade private, salvo diverse e successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale, restano private; in tal caso saranno gravate da servitù per la canalizzazione dei pubblici servizi e la loro conservazione dovrà essere affidata ai proprietari frontisti da costituirsi in consorzio secondo le norme di legge.

Qualora non siano chiuse da cancello esse dovranno essere identificate come tali da apposita segnaletica.

Art. 7

Aree pubbliche

Il piano particolareggiato prevede le seguenti aree pubbliche:

- a) **viabilità e parcheggi pubblici**; tali zone sono rappresentate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con campitura di colore grigio; i parcheggi sono indicati con la lettera P.

I tracciati degli svincoli, degli allargamenti, dei nuovi tratti della viabilità e dei parcheggi rappresentati sugli elaborati grafici di piano particolareggiato potranno essere modificati e meglio definiti dai progetti esecutivi dell'opera da realizzare senza che ciò costituisca variante.

I distacchi degli edifici dalle aree di parcheggio pubblico potranno, ove cedute gratuitamente, essere inferiori a m 5 e comunque nel rispetto dei distacchi minimi previsti dal filo stradale, per facilitare l'inserimento delle sagome edilizie sui lotti edificabili.

Dove è ritenuto opportuno, (ovvero: nelle aree a parcheggio poste a conclusione di via Prato Sesia, di via Rivarossa, all'interno dei comparti n.3 e 4; nelle aree a parcheggio tra via Gattinara e via A. Pane; tra via Albugnano e le strade di progetto previste nei comparti n. 4 e 5), le aree a parcheggio possono costituire un nodo per l'agglomerato urbano, ovvero possono ritenersi aree idonee per spazi urbani classificati come "piazza".

- b) **verde pubblico**; tali zone sono indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con puntinato fitto regolare, e ne sono specificate le diverse attività per le quali dovranno essere attrezzate, attraverso l'apposita simbologia: ***spazio per gioco bimbi, parco libero, attrezzature pre - sportive e sportive***. Per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G..

- c) **servizi pubblici di quartiere**; tali zone sono indicate sugli elaborati grafici di piano particolareggiato indicati come "Zonizzazione su base catastale" con un quadrettato di maglia mm.2 x 2 e con un simbolo che ne indica la specifica destinazione d'uso. Per tali aree si rimanda a quanto previsto per la sottozona M3 dell'art. 14 delle predette N.T.A. del P.R.G..

Per quanto riguarda le destinazioni d'uso delle Aree Pubbliche si fa riferimento all'art. 3, lett. a, b del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 in cui queste vengono raggruppate in aree per l'istruzione (asilo nido, scuole materne, e scuole dell'obbligo) e in aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, annonarie, ricreative ed altre) per le quali è inderogabile la dotazione minima di 6,5 mq/ab mentre la dislocazione, individuata in base al raggio di influenza, al numero di abitanti e alla contiguità alle residenze, può essere adeguata all'insorgenza di comprovate e motivate esigenze, previo equo bilanciamento delle destinazioni d'uso delle Aree Pubbliche individuate nel P.P..

Ai lotti, interni al perimetro del nucleo (approvato con deliberazione della G.R.L. n. 4777/83) e destinati anche parzialmente ad area pubblica (sedi viarie, parcheggi, verde e servizi), compete una cubatura residenziale, valutata in base all'indice di fabbricabilità di 0,80 mc/mq per l'intera area di proprietà, solo nel caso che l'area destinata pubblica venga ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale. La cubatura risultante dovrà essere realizzata sulla restante area destinata all'edificazione privata o potrà essere rilocalizzata, anche in deroga alle destinazioni

ed all'indice di fabbricabilità previsto per ciascuna zona fondiaria, su altri lotti, destinati ad area fondiaria ed interni al perimetro del P.P.. La cubatura realizzabile sarà pari alla somma delle cubature edificate e/o edificabili. Nel caso di rilocalizzazione la cubatura potrà essere realizzata in tutte le aree fondiarie.

Nel caso che i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree destinate pubbliche saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà quella corrispondente al prodotto dell'area destinata all'edificazione privata per l'I.f. previsto.

Alle Aree Pubbliche esterne al nucleo (così come approvato con deliberazione della G.R.L. n° 4777/83) non si attribuisce potenzialità edificatoria; tali aree, inserite all'interno del perimetro del P.P. al fine di reperire Aree Pubbliche per il soddisfacimento degli standard urbanistici, saranno soggette ad esproprio.

Art. 8 Impianto di distribuzione di carburante

Sulle aree destinate all'installazione di impianti di distribuzione carburante è consentito attuare volumetrie di servizio strettamente connesse con l'attività prevista, aventi altezza massima e superficie coperta rispettivamente non superiore a m 4,50 e a 1/10 dell'area del lotto che interessa l'impianto di distribuzione carburante.

Art. 9 Fascia di rispetto del G.R.A.

Identifica l'area finitima al tracciato del grande raccordo anulare, nella quale vige il vincolo di rispetto.

La larghezza della fascia all'interno del nucleo abitato si estende per 30 ml su ciascuno dei due lati del G.R.A., misurati a partire dal filo stradale del G.R.A.. Su tale fascia nella sua intera estensione non è prevista la realizzazione di nuove volumetrie abitabili e/o agibili.

Per le volumetrie preesistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il vincolo di rispetto imposto su tale fascia costituisce una condizione determinata dalla presenza del G.R.A. di cui è previsto l'ampliamento a tre corsie per verso di marcia.

E' consentita la rilocalizzazione delle volumetrie preesistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto, senza aumento delle superfici lorde, mediante demolizione e ricostruzione, nel caso in cui siano trasferite fuori della fascia di rispetto stessa.

Ai fini della edificazione su aree esterne alla fascia di rispetto potranno essere computate le volumetrie afferenti alle aree interne alla fascia di rispetto stessa, ancorché discontinue tra loro, purché la proprietà conservi la titolarità dell'intera superficie con asservimento della superficie restante mediante atto d'obbligo. La cubatura realizzabile su tutte le aree fondiarie sarà pari alla somma delle cubature edificate e/o edificabili per ciascuna zona secondo le specifiche prescrizioni previste dalle presenti norme. L'altezza massima consentita non potrà essere superiore a 10,50 ml o quella, se maggiore, dell'edificio preesistente. E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora, nelle aree rimaste libere da edificazione ed asservite con atto d'obbligo, essenze pregiate nel numero di almeno una ogni 150 mq. e dell'altezza minima di 3,50 ml.

TITOLO II - EDIFICAZIONE

CAPO III - Zone di conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista.

Art. 10 Interventi edilizi e destinazioni d'uso

In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- 1) manutenzione ordinaria,
- 2) manutenzione straordinaria,
- 3) restauro e risanamento conservativo,
- 4) ristrutturazione edilizia,
- 5) demolizione e ricostruzione,
- 6) completamento e/o nuova edificazione.

Gli interventi di **ristrutturazione**, entro i limiti della volumetria preesistente, possono prevedere:

- il frazionamento o l'accorpamento delle singole unità immobiliari senza cambio di destinazione d'uso;
- il cambio di attuali destinazioni d'uso residenziali con destinazioni non residenziali (escluse le destinazioni di cui alle lettere *r, s, t e u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.), entro il limite massimo di 0,1 mc/mq.;
- il cambio delle attuali destinazioni d'uso non residenziali con altre destinazioni non residenziali, escluse quelle di cui alle lettere *r, s, t e u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** dell'edificazione esistente dovranno avere carattere unitario e riguardare intere unità edilizie e possono prevedere la realizzazione di un volume residenziale non superiore all'indice di 0,8 mc/mq. Per quanto riguarda la realizzazione di volumetrie residenziali, si può prevedere un volume non residenziale non superiore all'indice di 0,1 mc/mq, con l'esclusione delle destinazioni di cui alle lettere *r, s, t e u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G..

L'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50 o a quella, se maggiore, preesistente.

In tale zona, sui **lotti liberi o parzialmente edificati**, esclusivamente interni al perimetro del nucleo approvato dalla variante urbanistica con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 4777/83, è consentita la **nuova edificazione** o il **completamento** di un volume residenziale non superiore all'indice di 0,8 mc/mq; l'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50.

CAPO IV – Edificazione nell'ambito dei comprensori soggetti a convenzione.

Art. 11 Interventi edilizi e destinazioni d'uso

Le zone delimitate da apposito perimetro formano "comprensori soggetti a convenzione". Le aree con destinazione pubblica, interne al perimetro del comprensorio, devono essere cedute gratuitamente al Comune dai proprietari e la volumetria potrà essere realizzata sulle aree fondiari che sono distinte nelle tavole di zonizzazione in "zone di nuova edificazione convenzionata residenziale, non residenziale, mista". Le destinazioni d'uso consentite per le volumetrie non residenziali sono: d), e), f), g), i), o) e p), di cui all'art. 3, par. 2, delle N.T.A. del P.R.G.

L'edificazione delle superfici fondiari dei "comprensori soggetti a convenzione", ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, delimitate da apposito perimetro, avverrà secondo le procedure previste dalla deliberazione del C.C. n. 37 del 9.3.1998.

Nel caso che all'interno delle aree con destinazione pubblica insistano manufatti legittimati ai sensi della legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà scomputato il valore dell'immobile accertato dalla Commissione Stime dell'amministrazione Comunale dagli oneri relativi alle urbanizzazioni secondarie. Per quanto concerne i distacchi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, delle presenti N.T.A, salvo diverse prescrizioni in materia di distacchi e di allineamenti contenute nel planovolumetrico che si potrà allegare in sede di concessione e/o convenzione.

Gli edifici previsti nei comparti n. 4, lungo via Prato Sesia, via Rivarossa e via Albugnano, dovranno essere realizzati a 5 ml dal filo stradale.

Nel comparto n.6 gli edifici da realizzare all'interno dell'area fondiaria dovranno attestarsi a 3 metri dalle aree pubbliche e a 5 metri dalle aree private.

Rispetto a questi comprensori le presenti norme tecniche costituiscono previsioni planovolumetriche di piano particolareggiato ai sensi dell'articolo 9 del D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968.

La volumetria, totalmente computata sulle sole aree interne al nucleo, così come approvato con D.G.R.L. n. 4777/83, è indicata nella tabella di seguito riportata:

COMPRESORI SOGGETTI A CONVENZIONE

COMP. n.	SUPERFICIE			VOLUME						
	totale mq.	fond. mq.	pubbl. mq.	resid. mc.	non res. comm. mc.	totale mc.	It mc/mq	Ifm mc/mq	H max ml.	abit. n°
1	7.131	2821	4.310	2.624	3.081	5.705	0,80	2,02	14,00	33
2	15.032	6.234	8.798	5.532	6.494	12.026	0,80	1,93	14,00	69
3	54.070	13.387	40.683	15.918	18.687	34.605	0,64	2,58	11,00	199
4	22.300	6.333	15.967	6.565	7.707	14.272	0,64	2,25	14,00	82
5	38.369	9.378	28.991	11.296	13.260	24.556	0,64	2,62	14,00	141
6	7.814	2.053	5.761	2.300	2.701	5.001	0,64	2,44	11,00	29
7	2.026	1.053	973	1.621	0	1.621	0,80	1,54	14,00	20
8	3.712	1.083	2.629	1.813	1.157	2.970	0,80	2,74	11,00	23
TOTALE	150.454	42.342	108.112	47.670	53.086	100.755	0,67	2,38		596

La tabella di sopra riportata definisce i parametri edilizi ed urbanistici; nel caso di discordanze quantitative, le quantità volumetriche e le superfici delle aree pubbliche non dovranno comunque essere complessivamente inferiori a quelle definite dalla tabella stessa.

CAPO V - Norme generali

Art. 12 Accorpamento delle cubature

In tutte le aree fondiarie interne al perimetro del presente P.P. è consentito l'accorpamento dei volumi, senza aumento delle superfici lorde esistenti, di lotti ancorchè discontinui tra loro ma interni al perimetro del P.P., purchè la proprietà conservi la titolarità dell'intera superficie con asservimento della superficie restante mediante atto d'obbligo. La cubatura realizzabile sarà pari alla somma delle cubature edificate e/o edificabili per ciascuna zona secondo specifiche prescrizioni previste dalle

seguenti norme. Gli accorpamenti riguardano anche la rilocalizzazione della cubatura residenziale concessa ai proprietari che addivengano alla cessione gratuita, all'Amministrazione Comunale, delle aree previste pubbliche.

L'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 10,50 o a quella, se maggiore, preesistente.

E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora, nelle aree fondiari rimaste libere da edificazione e asservite con atto d'obbligo, essenze pregiate nel numero di almeno una ogni 150 mq e dell'altezza minima di m 3,50.

Art. 13 Distacchi

In tale zona per gli interventi edilizi di nuova edificazione e quelli di demolizione e ricostruzione dell'edificazione esistente, i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche, non potranno essere inferiori a ml. 5; in deroga, per facilitare l'inserimento delle sagome edilizie, i distacchi dalle aree di parcheggio pubblico, se ceduti gratuitamente, potranno essere inferiori, ma dovranno almeno rispettare i distacchi minimi previsti dal filo stradale o l'allineamento all'edificio più vicino preesistente.

In ogni caso dovrà comunque essere garantita una distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti degli edifici esistenti antistanti, qualora anche una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata. Il distacco minimo dal filo delle strade non dovrà essere inferiore a ml. 5 per le strade private e per le strade pubbliche di larghezza inferiore a ml. 7; a ml. 7,50 per le strade pubbliche di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; a ml. 10 per le strade pubbliche di larghezza superiore a ml. 15. Nel caso in cui, per mantenere tali distacchi dal filo stradale, risultasse difficile l'inserimento della sagoma edilizia, è consentito andare in deroga a tali distacchi e mantenere l'allineamento con gli edifici limitrofi esistenti; qualora non ci fossero altri allineamenti utili, si può risolvere il distacco garantendo comunque una distanza dal filo stradale non inferiore a tre metri lineari.

Art. 14 Accessori

Nel rispetto dei distacchi di cui all'art.13, ad esclusione dei comprensori soggetti a convenzione, oltre la cubatura prevista dagli articoli 10 e 12 delle presenti norme, sono consentiti accessori in misura complessiva non superiore a 1/50 dell'area del lotto ed altezza non superiore a ml. 2,50.

Art. 15 Costruzioni in aderenza

In tale zona, in caso di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione, potranno essere consentite le costruzioni in aderenza, subordinando il rilascio della concessione per ogni edificio alla preventiva approvazione da parte della Commissione Edilizia del progetto dell'intero raggruppamento, da compilarsi con criterio unitario d'accordo con i proprietari dei lotti.

Art. 16 Lotti minimi

La dimensione minima dei lotti è di mq. 400 al netto delle sedi stradali. Tale dimensione potrà essere inferiore per i lotti già frazionati all'adozione delle presenti N.T.A. o derivanti da prescrizioni del P.P.

Comunque il volume derivante dall'applicazione dell'indice fondiario sulla superficie dei lotti di dimensione inferiore a 400 mq., può essere utilizzato:

1. in caso di accorpamento con lotti limitrofi, come al precedente articolo 15, purché la dimensione complessiva sia pari o superiore a mq. 1000;
2. in caso di accorpamento con lotto non finitimo, purché il lotto su cui viene realizzato il volume raggiunga la dimensione minima di 400 mq.

Art. 17 Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato di conservazione il proprio edificio, sia per la stabilità che per l'igiene ed il decoro pubblico. In caso di inadempienza, ai proprietari potrà essere ingiunto di provvedere entro un termine fissato dall'Amministrazione, alle operazioni necessarie, pena l'esecuzione d'ufficio.

Art. 18 Sistemazione zone di distacco

Le zone di distacco vanno sistemate e mantenute a verde. E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nell'area di distacco stradale essenze adatte e conformi all'ambiente nel numero di almeno una ogni ml. 10 e dell'altezza minima, all'impianto, di ml. 3,50.

Art. 19 Recinzioni

Le aree di proprietà privata non soggette a servitù di pubblico transito contigue a strade pubbliche o private, piazze, zone o spazi a destinazione pubblica dovranno essere opportunamente recintate con decoro ed in armonia con l'ambiente, conformi a progetto approvato e con altezza massima della recinzione di ml. 1,80.

Art. 20 Rettifiche stradali

Le recinzioni lungo le strade e gli spazi pubblici saranno realizzate ovvero spostate lungo le linee eventualmente indicate dagli elaborati di piano particolareggiato e meglio definite dai progetti esecutivi elaborati dagli uffici comunali competenti.

INDICE

<u>TITOLO I</u>	<u>- GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO</u>	pag. 1
<u>CAPO I</u>	<u>GENERALITA'</u>	
Art. 1	Validità delle norme	" 1
Art. 2	Applicazione della L. n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni	" 1
Art. 3	Rinvio a norme generali	" 1
		" 1
<u>CAPO II</u>	<u>CONTENUTO DEL PIANO</u>	" 1
Art. 4	Aree fondiarie	
Art. 5	Zone residenziali e non residenziali	" 1
Art. 6	Aree stradali private	" 1
Art. 7	Aree pubbliche	" 2
Art. 8	Impianto di distribuzione di carburante	" 3
Art. 9	Fascia di rispetto del G.R.A.	" 3
<u>TITOLO II</u>	<u>EDIFICAZIONE</u>	
<u>CAPO III</u>	<u>Zone di conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista</u>	" 4
Art. 10	Interventi edilizi e destinazioni d'uso	" 4
<u>CAPO IV</u>	<u>Edificazione nell'ambito dei comprensori soggetti a convenzione</u>	" 4
Art. 11	Interventi edilizi e destinazioni d'uso	" 4
<u>CAPO V</u>	<u>Norme generali</u>	" 5
Art. 12	Accorpamento delle cubature	" 5
Art. 13	Distacchi	" 6
Art. 14	Accessori	" 6
Art. 15	Costruzioni in aderenza	" 6
Art. 16	Lotti minimi	" 6
Art. 17	Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici	" 7
Art. 18	Sistemazione zone di distacco:	" 7
Art. 19	Recinzioni	" 7
Art. 20	Rettifiche stradali	" 7
Indice		" 8